



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

**DELIBERAZIONE N°. 12
DEL 17.07.2023**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679

L'anno duemilaventitre addì Diciasette del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PERSI Franco	X	
2	RITONDALE CARMELO	X	
3	BIGIORNO LUCA	X	
4	LOVAZZANO AURELIO	X	
5	MASANTE ADELE	X	
6	TRAVERSO DAVIDE		X
7	VAGHINI SARA	X	
8	CAREGA MAURIZIO AGOSTINO	X	
9	NOBILE DELFINO	X	
10	TASSINARIO LUCIA	X	
11	MAGAROTTO SILVANO	X	
	TOTALE	10	1

Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rotondaro Daniela, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Persi Franco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Carta") e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;
- il Comune, in quanto Titolare del trattamento, è tenuto ad adottare misure appropriate per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, semplicemente "GDPR");

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento");
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito "Codice");
- le Linee guida Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di trasparenza (WP 260 rev.1), adottate in data 11 aprile 2018;
- le indicazioni fornite dal Garante della Protezione sui Dati Personali (GPDP) sul proprio sito web istituzionale

CONSIDERATO CHE

- Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato;
- Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta;
- Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale;

- L'articolo 83 del GDPR prevede due tipologie di sanzioni amministrative pecuniarie a valere per tutte le violazioni al regolamento - violazioni di minore gravità e violazioni di maggiore gravità. In particolare, la lettera b) del paragrafo 5, dell'articolo 83 del GDPR prevede che la violazione dei diritti degli interessati, a norma degli articoli da 15 a 22, rientri tra le violazioni di maggiore gravità, per le quali sono previste sanzioni fino a 20 milioni di euro;

RITENUTO PERTANTO

a) di fondamentale importanza definire le attività, i ruoli e le responsabilità che il Comune, in qualità di Titolare dei dati trattati, realizza per la gestione delle richieste ricevute da parte dei soggetti interessati per l'esercizio dei propri diritti, così come previsto dal GDPR

b) strategico per il Comune:

- sensibilizzare il personale in ordine alle responsabilità in materia di protezione dei dati personali ed all'importanza della collaborazione nella tempestiva gestione delle istanze formulate dagli interessati;
- definire ruoli e responsabilità per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR;
- stabilire che le procedure contemplate nell'approvando documento siano applicabili a tutte le attività svolte dal Comune, con particolare riferimento alla gestione di tutti gli archivi e documenti cartacei e di tutti i sistemi informatici attraverso cui vengono trattati dati personali degli interessati, anche con il supporto di fornitori esterni;
- stabilire che il rispetto dell'adottando regolamento è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata conformità alle regole di comportamento previste dallo stesso potrà comportare provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia;

Con voti:

Presenti 10

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 0;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, qui allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare copia del regolamento al Responsabile del Trattamento dei Dati personali già nominato, in persona dell'Avv. Massimo Ramello;
3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
 - a) la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché
 - b) la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Disposizioni generali\Atti generali)
 - c) la massima diffusione presso tutto il personale operante presso il Comune e presso tutti i soggetti esterni qualificabili in termini di responsabili del trattamento.
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 ^ comma, del D.Lgs.n. 267/2000.

Il Sindaco
F.to Persi Franco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rotondaro Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il 11.09.2023 all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Villalvernia, 11.09.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rotondaro Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rotondaro Daniela

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia, 11.09.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rotondaro Daniela

Copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo.